
GIUSTIZIA CIVILE

Anno LI Fasc. 4 - 2001

Stella Minetola - Rodolfo Murra

**LA CONVERSIONE DELL'ATTO
PROCESSUALE NULLO: UN CASO DI
GIURISPRUDENZA NORMATIVA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 1° giugno 2000 n. 7263 — Pres. Longo — Est. Durante — P.M. Palmieri (concl. conf.) — Ciampaglia (avv. Di Majo) c. INAIL (avv. Tedesco, Trani).

(Conferma Trib. Roma 29 maggio 1997).

[2004/72] **Convalida di licenza e di sfratto (procedimento per) - Ingiunzione di pagamento - Opposizione - Proposta con citazione anziché con ricorso - Tempestività - Deposito della velina dell'atto - Inidoneità.**

(C.p.c., art. 156, 415, 426, 447-bis, 641).

Il deposito della « velina » dell'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anziché con ricorso, non equivale al deposito della citazione, integrando la velina una copia informale dell'atto originale e diversamente da esso, non impedisce la decadenza in base al principio di conservazione degli atti (1).

(Massima ufficiale).

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 156 e 165 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, censura il Tribunale per avere escluso — senza adeguata motivazione — che l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione sulla base della « velina » equivallesse a deposito di atto idoneo ad impedire la decadenza e per avere ritenuto che la sola certificazione fidefaciente dell'avvenuto deposito dell'atto di opposizione fosse quella in calce all'originale della citazione; sostiene che secondo il rito del lavoro, ove applicabile, il semplice deposito entro i termini di atto contenente, come la « velina », opposizione all'ingiunzione vale ad impedire la decadenza; aggiunge che per inveterata prassi l'iscrizione a ruolo della causa (atto del cancelliere e non del giudice) avviene con la sola « velina » e che, una volta che il cancelliere abbia proceduto all'iscrizione, rimane preclusa ogni questione all'infuori di quelle concernenti difformità o vizi di notifica, da sollevare dopo il deposito dell'originale.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 156 e 447-bis c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, lamenta che il tribunale abbia ritenuto — con motivazione apodittica — che l'opposizione all'ingiunzione è tardiva per essere stata proposta con citazione invece che con ricorso e per essere stata la citazione depositata oltre il termine di rito; sostiene che nella materia locativa non trova applicazione l'intera normativa del rito del lavoro, ma le sole norme di tale rito espressamente richiamate dall'art. 447-bis c.p.c. tra le quali non rientrano gli art. 413 e 637 c.p.c. disciplinanti il procedimento di ingiunzione, compresa la fase dell'opposizione, sicché è erronea l'applicazione di queste ultime norme al caso di specie; aggiunge che il tribunale ha disapplicato il principio della conservazione degli atti nulli di cui all'art. 156 c.p.c. sulla base di precedenti giurisprudenziali non aderenti alla fattispecie, laddove avrebbe dovuto applicarlo nella considerazione che l'adozione del rito ordinario in luogo di quello lavoristico (citazione in luogo di ricorso) non ha indotto lesione del diritto di difesa.

Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente per connessione, sono prive di fondamento.

Con la l. n. 353 del 1990 si è introdotto un vero e proprio rito speciale delle locazioni, conformato su quello del lavoro. L'introduzione è stata realizzata sostanzialmente con la tecnica, giudicata in dottrina alquanto discutibile, del rinvio limitato ad alcune norme del rito del lavoro (art. 447-bis c.p.c.) con esclusione implicita delle altre.

Il nuovo assetto non ha travolto il procedimento speciale per convalida di sfratto, che continua ad essere disciplinato dagli art. 657 ss. c.p.c., salvo a rimanere assoggettato al rito delle locazioni all'esito dell'opposizione o della contestazione formulata dall'intimato ex art. 665 e 666 c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., giusta il novellato art. 667 stesso codice.

Come evidenziato dal ricorrente, l'art. 447-bis c.p.c. non richiama gli art. 413 e 637 (che individuano rispettivamente il giudice competente per le controversie di lavoro e per l'ingiunzione) e, quel che più conta, l'art. 645 (che regola l'opposizione all'ingiunzione).

Si pone, pertanto, la questione se l'opposizione debba essere proposta con citazione, come sostenuto dal ricorrente, o con ricorso, come ritenuto dalla sentenza impugnata.

La questione è stata esaminata da questa Corte con riferimento all'opposizione ad ingiunzione concernente crediti di lavoro e risolta nel senso che l'opposizione va proposta con ricorso da depositare in cancelleria nel termine perentorio fissato dall'art. 641 c.p.c. e che, ove sia, invece, proposta con citazione, questa può produrre gli stessi effetti del ricorso a condizione che sia depositata in cancelleria nel termine anzidetto, mentre a nulla rileva l'antiorità della notifica (costituendosi il rapporto con il deposito), né l'eventuale provvedimento di trasformazione del rito (non valendo esso ad incidere *a posteriori* sulle forme dell'atto introduttivo) (cfr., *ex plurimis*, Cass. 14 marzo 1991 n. 2714; Cass. 29 luglio 1994 n. 7095, Cass. 26 aprile 1993 n. 4867; Cass. 8 novembre 1995 n. 11625; Cass. 15 ottobre 1992 n. 11318).

La Corte ha puntualizzato che la fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del rito del lavoro (cfr. Cass. 29 luglio 1994 n. 7095) e che per procedimento ordinario di opposizione (art. 645, comma 2, c.p.c.) si deve intendere quello proprio dei rapporti cui il procedimento si riferisce (cfr. Cass. 6 agosto 1987 n. 6762).

Non diversamente hanno deciso le sentenze di questa Corte richiamate in ricorso (sentenze n. 644 del 1988; n. 6762 del 1987; n. 5616 del 1986), eccezion fatta per la sentenza 16 febbraio 1989 n. 929, la quale si riferisce, però, alla diversa ipotesi di ingiunzione emessa dal giudice ordinario anziché da quello del lavoro.

Identica soluzione va adottata nella fattispecie qui ricorrente di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi scaduti emessa dal giudice delle locazioni; al qual proposito si considera che in questa fattispecie, come in quella di opposizione ad ingiunzione afferente a crediti lavorativi, per effetto dell'opposizione il processo di ingiunzione si trasforma in processo con cognizione ordinaria e non vi sono ragioni per applicare a tale processo rito diverso da quello speciale della locazione, che sarebbe ad esso normalmente applicabile; rito che realizza l'accelerazione del processo attraverso un complesso sistema articolato nell'eliminazione della citazione ad udienza fissa con la sostituzione del potere del giudice a quello della parte di determinare i tempi di introduzione della lite, nella concentrazione della trattazione e nell'immediatezza della pronuncia.

In conclusione, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, emessa dal giudice della locazione, va proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.

Questione diversa è se l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione ed il deposito della «velina» della citazione, a mezzo della quale l'opposizione è proposta, equivalgano a deposito della citazione e producano i medesimi effetti.

La soluzione negativa discende *de plano*, per quanto concerne l'iscrizione a ruolo, dalla sua natura e funzione di annotazione della causa negli appositi registri ad opera del cancelliere, di modo che non rileva la giurisprudenza, secondo la quale all'iscrizione si ricollega una presunzione di regolarità degli atti depositati.

Con riferimento alla «velina» va rilevato che si tratta di semplice copia informale dell'originale che riproduce (nella specie l'atto di opposizione), inidonea a sostituirlo.

Pertanto, il deposito della «velina» dell'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anziché con ricorso, non equivale a deposito della citazione e, diversamente da esso, non impedisce la decadenza per il principio di conservazione degli atti.

Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza (art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c.) nonché sul rito (art. 447-bis c.p.c.), lamenta che i giudici del merito abbiano disatteso con ragionamento semplicistico e formale l'eccezione di incompetenza del pretore; eccezione che avrebbero dovuto, viceversa, accogliere, considerato che con l'opposizione era stato dedotto il difetto delle condizioni e dei presupposti della responsabilità *ex art. 38 c.c.* e, cioè, questione che trascendeva il rapporto di locazione ed era, con esso, solo occasionalmente collegata.

Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'esame di tale motivo presuppone

l'accoglimento degli altri e ciò perché, in caso di tardività dell'opposizione, si produce giudicato sul decreto ingiuntivo, rilevabile di ufficio (cfr. Cass. 26 marzo 1991 n. 3258).

Conseguentemente, a seguito del rigetto dei primi due motivi l'esame del terzo è divenuto inutile. (*Omissis*)

(1) [2004/72] **La conversione dell'atto processuale nullo: un caso di giurisprudenza normativa.**

Inedita relativamente all'affermazione di principio in ragione della quale il deposito della velina dell'atto di citazione non varrebbe a impedire la decadenza della parte ai fini della proposizione dell'opposizione ad ingiunzione ex art. 647 c.p.c., nonostante il principio generale di conservazione degli atti processuali, la sentenza in rassegna interviene altresì a ribadire un orientamento giurisprudenziale apparentemente consolidato (1): la c.d. « possibilità di conversione » (2), giudiziale, dell'atto processuale nullo.

Sebbene infatti la Corte non menzioni espressamente la « conversione », di fatto essa ne applica i principi operativi, riconoscendone perciò implicitamente l'ambito applicativo.

La recente pronuncia della Suprema Corte di cui in commento offre lo spunto per una serie di riflessioni sul tema.

Istituto di conio interpretativo-dottrinale, poi accolto e riletto in chiave oggettivistica (3) dalle corti di giustizia (la prima sentenza sul tema risale al 1923 (4)), e recepisce la ricostruzione teorica del

(1) V., ad esempio, la a dir poco succinta motivazione resa sul punto da Cass. 25 ottobre 1965 n. 2255, in questa *Rivista*, 1965, I, 1953, secondo cui « in virtù del principio della conversione degli atti nulli l'adozione della forma della citazione invece della forma del ricorso o viceversa non determina nullità del procedimento di opposizione all'azione esecutiva quando la forma adottata abbia raggiunto egualmente lo scopo di instaurare il procedimento previsto dalla legge per la contesa di specie ».

L'estrema superficialità della trattazione delle giustificazioni logico-giuridiche del fenomeno da parte della giurisprudenza è rinvenibile anche in tempi recenti: cfr. Cass. 4 aprile 1979 n. 1962, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 361, e Cass. 20 febbraio 1991 n. 1778, in *Foro it.*, 1991, I, 1812.

Sulla circostanza che la giurisprudenza utilizza il termine di « conversione processuale » spesso in modo scorretto (o comunque in maniera eccessivamente passiva o tralattica) indugia anche SALVANESCHI, *Riflessioni sulla conversione degli atti processuali di parte*, in *Riv. proc. civ.*, 1984, 135 e 153.

(2) Il principio della conversione dell'atto giuridico era già noto nel diritto romano (SATTA G., *La conversione dei negozi giuridici*, Milano 1903, 26-58; BETTI, *Conversione del negozio giuridico (diritto romano)*, in *Nss. D.I.*, IV, Torino 1959, 810), ma non risultava espressamente sancito nel codice del 1865. La possibilità della conversione era generalmente ammessa (BIGLIAZZI GERI, *Conversione dell'atto giuridico*, in *Enc. dir.*, X, Milano 1962, 531) anche se traspariva un atteggiamento di estrema prudenza nel riconoscere cittadinanza al principio stesso (FERRI G., *Conversione del negozio giuridico*, in *N.D.I.*, IV, Torino 1938, 210, si preoccupava di sottolineare che « il negozio giuridico nullo poteva essere mantenuto fermo solo in alcuni casi particolarissimi »). L'accoglimento dell'istituto nell'attuale sistema positivo lo si deve innanzitutto alla giurisprudenza, alle ricerche di qualche appassionato studioso ed infine all'avvento del nuovo codice civile tedesco il cui § 140 così recita: « se un negozio giuridico nullo corrisponde ai requisiti di un altro negozio giuridico, ha valore di quest'ultimo, se è da supporre che la validità di esso nel caso di conoscenza della nullità, sarebbe stata voluta ». Sembra comunque pacifico che a sensibilizzare il legislatore italiano abbia decisamente contribuito l'influenza della dottrina tedesca sulla conversione: v., in proposito, MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO, II, Milano, 1972, 384 ss.

(3) Sebbene infatti la teoria della conversione processuale, così come elaborata in origine, incentrasse sull'elemento volontaristico presuntivo delle parti il concreto operare del fenomeno della conversione, la giurisprudenza successiva ha piuttosto « depurato » l'istituto dalle contaminazioni di diritto sostanziale, rivolgendo e concentrando l'attenzione sul solo elemento oggettivo della conversione in sede processuale, vale a dire sul semplice accertamento dell'esistenza, nell'atto *ab origine* posto in essere, degli elementi oggettivi integranti la struttura del diverso atto ottenuto mediante conversione.

(4) Trib. Venezia 3 febbraio 1923, in *Riv. dir. proc.*, 1924, II, 137. Il collegio, condividendo la teoria della conversione degli atti (*rectius*: negozi) processuali, riconosciuta però ancora in stato di elaborazione, sostituiva al ricorso introduttivo un normale atto di citazione, attesa la piena validità della sua notificazione. Facendo ampi riferimenti al principio di economia processuale, dunque, il

fenomeno elaborata dal Ferrara (5) all'inizio del secolo), la conversione nell'ambito del sistema processual-civilistico non sembra potersi *tout court* ammettere — come pure la Cassazione qui torna a fare — senza preventivamente rinvenire nell'ordinamento positivo del processo un appropriato fondamento normativo, seppur non esplicito, che ne legittimi l'operatività, ma tuttavia riconducibile alla *vis expansiva* dei principi generali.

Il principio di conversione, nel rispetto del più generale principio di conservazione dei valori giuridici (6), consente di recuperare un atto interamente invalido attraverso l'utilizzo degli elementi minimi per poter dar vita ad un'altra e diversa (a pena di conseguente invalidità) fattispecie: la quale, per poter vivere di vita propria, non può certamente essere tratta da una fattispecie precedente e totalmente priva di effetti.

Le riflessioni teoriche sull'argomento pur hanno condotto a ravvisare una *ratio* giustificatrice dell'istituto in grado di legittimare le molteplici applicazioni giurisprudenziali del principio di conversione in campo processuale in linea con le esigenze della prassi, a fronte del richiamo, spesso atecnico e improprio, della fattispecie *de qua* ad opera della giurisprudenza, la quale sovente pratica l'utilizzo della tecnica conversiva.

In proposito infatti la dottrina che si è occupata del tema, già nella prima metà degli anni Ottanta, sottolineava che: « la giurisprudenza utilizza rispetto a svariate fattispecie il principio di conversione come supporto teorico della conservazione degli atti processuali viziati. Non sempre però il riferimento alla conversione appare corretto, sia perché a volte l'effetto conservativo potrebbe ottenersi attraverso l'uso di principi codificati, sia perché, rispetto ad altre situazioni, ogni richiamo alla conversione appare superfluo, essendo l'atto originariamente posto in essere di per sé idoneo a conseguire gli effetti voluti dalle parti » (7).

Rispetto all'ipotesi che qui rileva, la dottrina ha fatto ricorso alternativamente al disposto degli art. 1424 c.c., 156 o 159, comma ult., c.p.c., nonché da ultimo al principio generale di economia processuale. Ciò al fine di legittimare in punto di diritto l'ingresso del meccanismo della conversione altresì nella realtà del processo; sebbene con risultati non sempre soddisfacenti.

Atteso che il sostrato della conversione si rinviene nel principio di conservazione degli atti viziati, non va dimenticato che la conversione realizzerebbe una modifica legale dell'atto processuale, volta a scongiurare la nullità in ossequio allo scopo perseguito dalle parti nel procedimento, seppur non esplicito, vale a dire l'ulteriore progredire del processo in vista dell'atto conclusivo.

Istituto di diritto civile consacrato nella disposizione dell'art. 1424 c.c., la dottrina unanimemente ritiene che tale norma non sia in via analogica estensibile alla disciplina del processo, e nello specifico applicabile alla conservazione degli atti processuali affetti da nullità (8).

Invero ogni singolo atto processuale si inserisce nell'ambito del procedimento, e funzionalmente si dirige verso la formazione del provvedimento giudiziale conclusivo. In quanto tale si manifesta privo di autonoma operatività effettuale, quale puro « presupposto di validità dell'ulte-

Tribunale riteneva opportuno salvare quanto più possibile dell'instaurato procedimento, piuttosto che porlo nel nulla ed obbligare così la parte a riattivarsi di nuovo per la sua costituzione.

(5) FERRARA, *Sulla conversione del negozio giuridico processuale*, in *Studi e questioni di diritto processuale civile*, Napoli 1908, 35 ss.

(6) BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 530. SATTA G., *op. cit.*, che per primo si è occupato approfonditamente del tema, apre la sua monografia con la seguente definizione: « nel linguaggio comune per conversione del negozio giuridico si intende l'atto in forza del quale, nel caso di nullità del negozio giuridico principalmente voluto, è alle parti spianata la via per farne valere un altro che si presenta come compreso nel primo, e che trova, nelle rovine di questo, i requisiti necessari per la sua esistenza ».

(7) SALVANESCHI, *op. cit.*, 135.

(8) NOBILI, *Conversione dell'atto di riassunzione in citazione introduttiva di un nuovo giudizio*, in *Giur. merito*, 1976, I, 317. L'autore comprende che è l'elemento volontaristico ad aver sempre ostacolato l'ingresso a pieno titolo del concetto nel campo del processo, e sottolinea che la conversione processuale non sarà mai la conversione del negozio giuridico proprio perché l'atto processuale non è un negozio giuridico, né nella forma né, tanto meno, nella sostanza, caratterizzandosi invece per elementi suoi propri. Dunque l'analisi sulla legittimità o meno di un principio di conversione dell'atto processuale va condotta esclusivamente avendo riguardo all'atto e alla norma processuale, prescindendo da ogni « infiltrazione di regole sostanziali ». Su medesime posizioni si attesta ORIANI, *Nuova citazione in pendenza del termine per riassunzione ed estinzione del giudizio*, in *Foro it.*, 1978, I, 2623.

riore progredire del processo in vista dell'atto finale » (9). Tale assenza di autonomia manifestamente rivela la diversa rilevanza che l'elemento volitivo riveste nel negozio privato rispetto all'atto processuale di parte (10).

Mentre con l'atto processuale la volontà della parte si esplica (ma si esaurisce anche) nel conformare l'atto a una puntuale prescrizione formale, tanto che « l'atto processuale è quindi intrinsecamente formale » (11) *ex se*, l'atto di privata autonomia per converso importa un'incontestabile correlazione tra manifestazione della volontà e produzione degli effetti giuridici che ne conseguono *ex lege*, di talché, « venendo meno il primo termine, anche il secondo finisce con l'essere caducato » (12).

La conversione ordinaria prevista dal codice civile opera di diritto, dunque per effetto di legge, ma nel rigoroso rispetto del programma voluto dalle parti e laddove non soltanto gli effetti giuridici modificati siano idonei a soddisfare in misura apprezzabile gli interessi delle parti, ma nell'atto di autonomia contrattuale siano altresì presenti i requisiti necessari per produrre i diversi effetti giuridici.

Osterebbero per ciò solo alla riconduzione *tout court* delle ipotesi di conversione processuale nella previsione dell'art. 1424 c.c. l'ineludibilità dell'elemento negoziale relativamente alla conversione ordinaria — privo di qualunque importanza per contro ai fini della determinazione degli effetti degli atti processuali —, e la sostanziale difformità e inconciliabilità di disciplina dell'atto processuale rispetto al negozio giuridico (13). Più propriamente, i giudici, ipotizzando un caso di conversione processuale, sembrano operarla attraverso la mera constatazione della presenza nell'atto originariamente posto in essere dalle parti, e di per sé inefficace, degli elementi oggettivi necessari a comporre la struttura del diverso atto da ottenersi mediante conversione, a prescindere da ogni indagine concernente l'elemento soggettivo (14).

(9) SALVANESCHI, *op. cit.*, 128. Nello stesso senso anche CORMIO, *Degli atti in generale*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da E. ALLORIO, I, t. 2, Torino 1973, 1348; FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di E. Redenti*, I, Milano 1951, 412; nonché ZANZUCCHI, VOCINO, *Diritto processuale civile*, I, Milano 1955, 420, i quali osservano che la caratteristica degli atti processuali di dar vita ad effetti giuridici immediatamente, in virtù della legge, soddisfa l'esigenza indefettibile del processo, « altrimenti se per ogni atto di procedura fosse ammessa una indagine circa la rispondenza degli effetti all'intento e circa la formulazione della volontà interiore, il processo non camminerebbe più ». Sul rapporto tra scopo dell'atto e scopo del procedimento, cfr. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 486-489.

(10) Secondo l'opinione di ANDRIOLI (*Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli 1954, 419) l'istituto della conversione processuale non è stato espressamente disciplinato dal legislatore non a causa di una mera dimenticanza, bensì perché « la conversione implica quello scarto tra volontà ed effetto conseguito, che non è pensabile in ordine agli atti processuali, in ordine ai quali la volontà della parte e, ancor più, del giudice, è irrilevante ». Conformemente ORIANI, *Atti processuali (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, III, Roma 1988, 8; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 2000, 426. Per DENTI (*Volontarietà e volontà nel trattamento degli atti processuali*, ora in *Dall'azione al giudicato*, Padova 1983, 201), al contrario l'elemento della volontarietà non è normalmente assorbito nei requisiti di forma e può perciò essere oggetto di un'indagine separata circa la sua sussistenza: non si può, cioè, prescindere dal collegamento minimo tra soggetto ed atto che è dato dalla volontarietà nel compimento.

(11) SALVANESCHI, *op. cit.*, 129.

(12) SALVANESCHI, *lc. ult. cit.*

(13) ORIANI, *op. ult. cit.*, 2: « una volta individuato l'atto iniziale e quello finale del processo, gli atti compiuti dai vari soggetti che nel processo operano, in quanto svolgano un ruolo nella sequenza del processo, sono atti del processo e di conseguenza assoggettati alla disciplina processuale. Questi atti, è bene chiarirlo, vengono in luce nella loro caratteristica di influire sulla costituzione, sullo svolgimento e sulla definizione del processo (o del suo rapporto processuale che dir si voglia), sia nel senso meccanicistico di farlo proseguire, sia nel senso intellettuale e spirituale di contribuire al formarsi del convincimento del giudice e quindi alla determinazione del contenuto della decisione ». L'autore sottopone quindi la nozione di « atto processuale » a un vaglio critico condotto in funzione di una duplice prospettiva: da un lato, quella che vede l'atto come unico strumento per far mettere in moto il processo e per farlo tenere in vita; dall'altro, quella che vuole l'atto come presupposto della determinazione del contenuto dell'atto conclusivo. In entrambe le prospettive l'atto è astrattamente idoneo, a prescindere cioè dal proprio contenuto, a spiegare effetti sul piano processuale.

(14) Le singole ipotesi di conversione si rinvergono attraverso lo studio della giurisprudenza,

Per pacifica e autorevole dottrina in effetti i presupposti della conversione negoziale si rinviengono nell'esistenza dell'atto; nella nullità radicale del medesimo; nella presumibile volontà delle parti di concludere un altro negozio, ove consapevoli della nullità di quello posto in essere e pur sempre secondo i criteri di buona fede contrattuale ed in relazione alle circostanze del caso concreto, ovvero in virtù dell'integrazione legale della volontà delle parti conforme al raggiungimento dello scopo perseguito dalle stesse; nonché da ultimo nell'identità soggettiva ed oggettiva dei due contratti.

Per contro ciò che legittima la c.d. « conversione processuale » si rinviene nell'esistenza dell'atto processuale viziato; *a fortiori* nella sua incapacità a produrre gli effetti tipici della fattispecie posta in essere; ed infine nell'inidoneità a produrre altri effetti insieme con la sussistenza però dei requisiti di sostanza e forma di un atto diverso. Cosicché, se i requisiti dell'esistenza concreta dell'atto e l'idoneità a produrre effetti diversi da quelli *ab imis* previsti dalle parti coincidono in entrambi gli istituti giuridici, manca al contrario, come accennato, l'elemento volontaristico nell'atto processuale che, di per sé, altro non è se non l'atto che spiega effetti all'interno del processo e che si colloca dentro la necessaria sequenza procedimentale (15), la quale si apre con l'adozione dell'atto introduttivo del giudizio e si chiude con l'emissione del provvedimento finale.

Ulteriore ragione avversativa dell'estensione analogica dell'art. 1424 c.c. all'ipotesi di conversione processuale si staglia peraltro nella riconducibilità del vizio dell'atto processuale non già alla sola nullità — quale unico e indefettibile presupposto della conversione medesima, ed intesa quale difetto dei requisiti di struttura o forma dell'atto —, bensì a ogni « imperfezione » che tuttavia consenta all'atto di perseguire lo scopo pratico cui gli autori miravano con l'estrinsecazione della propria attività.

Se è vero, infatti, che la peculiarità della conversione consiste nell'utilizzare l'atto imperfetto per realizzare gli effetti di un atto diverso da quello originariamente voluto dalle parti, ridurre l'operatività dell'istituto entro i soli e angusti limiti della nullità — derivante dalla mancanza di elementi strutturali dell'atto — è iniziativa probabilmente arbitraria e che rischia di rendere impraticabile, nel concreto, qualsiasi applicazione della conversione.

L'esatta collocazione dell'attività nel contesto procedimentale che le è proprio costituisce invero requisito innegabilmente essenziale dell'efficace esercizio del potere di attività. Non necessariamente l'impossibilità di collocare l'atto processuale all'interno di una valida sequenza procedimentale, di modo che non possa più produrre il proprio effetto legale tipico, promana dalla nullità dell'atto intesa quale conseguenza di un difetto di requisiti strutturali o morfologici. Ed è ciò che autorevole dottrina definisce in breve inammissibilità dell'atto (16).

In subordine, astrattamente potrebbe ritenersi sussumibile la conversione della citazione in

e sono così riassumibili: *a*) conversione di citazione in ricorso, nello specifico: 1) appello nel processo del lavoro; 2) opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro; 3) opposizioni nel processo esecutivo; 4) procedimenti *ex art.* 706 ss. c.p.c.; 5) riassunzione del processo; *b*) conversione di ricorso in citazione, nello specifico: 1) ricorso per decreto ingiuntivo; 2) opposizioni nel processo esecutivo; 3) opposizione a decreto ingiuntivo; 4) riassunzione del processo; *c*) conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso per regolamento di competenza e viceversa; *d*) conversione del ricorso per Cassazione in regolamento di competenza e viceversa; *e*) conversione del regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario per Cassazione e viceversa; *f*) conversione dell'impugnazione principale successiva in impugnazione incidentale.

(15) In particolare, cfr. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano 1992, 211. Si colloca nella medesima prospettiva anche REDENTI, *Atti processuali civili*, in *Enc. dir.*, IV, Milano 1959, 114 e 105, per il quale gli atti processuali sono unicamente « atti interni del rapporto giuridico processuale e tendono soltanto a promuoverne lo svolgimento e ad influire sull'esito, che si concretterà nella emanazione e nel tenore di provvedimenti finali del giudice », e secondo il quale « si dicono atti processuali civili quegli atti da cui il processo civile prende vita, e con cui si svolge, e si chiude o si conclude ». Dello stesso avviso, SATTA, PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova 2000, 198, secondo cui « l'atto processuale è l'atto del processo », e POLI, *op. cit.*, 473. Convinto che la caratteristica essenziale dell'atto processuale è data dal suo inserimento nella serie effettuale del procedimento, e, quindi, dall'assenza di un'efficacia autonoma, per il suo riflettersi necessariamente sull'esercizio dei poteri decisori dell'organo giurisdizionale, è DENTI, *Procedimento civile (atti del)*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino 1996, 553. Di recente, sul tema, v. l'ampia trattazione di AULETTA, *Nullità e « inesistenza » degli atti processuali civili*, Padova 1999, che muove proprio dal tema della definizione di « atto processuale », dedicandogli l'intero capitolo secondo.

(16) Com'è noto il codice di rito recepisce testualmente la categoria in esame nella sola normativa dedicata alle impugnazioni, ma « l'uso della nozione è riscontrabile in dottrina e

ricorso (di cui qui si discute) nell'ipotesi di conversione formale, intesa quale conversione dell'atto

giurisprudenza con riferimento alle condizioni di ingresso della domanda in generale, sicché essa finisce per esprimere il difetto dei presupposti necessari a fondare l'esigenza di una pronuncia nel merito» (CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione del processo di cognizione*, Milano 1981, 192 nt. 172).

Inclini a ritenere che la figura dell'inammissibilità ricomprenda in sé anche ipotesi di inutilizzabilità di atti processuali non afferenti al campo delle sole impugnazioni, sono REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano 1995, 513; GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, I, Milano 1952, 15 ss.; LUGO, *Inammissibilità e improcedibilità (diritto processuale civile)*, in *Nss. D.I.*, VIII, Torino 1968, 483; MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Milano 1959, 288; ZANZUCCHI, *VOCINO, op. cit.*, II, 247; FAZZALARI, *Il giudizio civile di Cassazione*, Roma 1960, 121. Limita invece la sua trattazione della inammissibilità al campo delle impugnazioni CERINO CANOVA, *Inammissibilità e improcedibilità (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma 1989, 1.

L'inammissibilità viene comunemente inquadrata nello schema generale delle invalidità: v., in particolare, CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano 1955, 93 ss., il quale afferma che l'inammissibilità costituisce nel contempo una figura di invalidità riferibile sia al rapporto processuale o ad una sua fase, e sia agli atti processuali, singoli o presi in categorie: attraverso l'invalidità del rapporto processuale, insomma, si profilerebbe « il fenomeno della invalidità derivata nella sua formulazione più ampia, cioè dell'invalidità che sorge con il presunto o imperfetto instaurarsi del rapporto e si proroga, salvo intervento di una sanatoria, via via sino all'atto immediatamente precedente a quello che tronca il rapporto presunto o imperfetto ».

V. anche CORDERO, *Procedura penale*, Milano 1992, 1003 ss. (per il quale l'inammissibilità è una specie di invalidità prevista tassativamente in ordine a certi atti privi di determinati requisiti); DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano 1938, 8; PEYRON, *Invalidità (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano 1972, 612; GIOVANARDI, *Osservazioni sulla asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1968, I, 670 nt. 16 e 672 nt. 26 (« tanto la nullità quanto l'inammissibilità costituiscono modelli di invalidità »). CARNELUTTI, *Istituzioni nel nuovo processo civile italiano*, I, Roma 1942, 359, parla di inammissibilità come « forma di nullità non estensiva » distinguendo le due figure con la seguente definizione (p. 336 ss.): la nullità può inficiare qualsiasi atto e si ripercuote sugli atti dipendenti da quello invalido, mentre l'inammissibilità concerne solo le istanze dirette al giudice e non si espande sulle attività successive.

Da parte di qualche studioso si è avanzata l'ipotesi che la figura dell'inammissibilità possa valere ad abbracciare comprensivamente, sul piano effettuale, i vari casi di vizi non formali, così da rendersi concettualmente autonoma (DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, in *Nss. D.I.*, XI, Torino 1965, 471. L'autore si affretta però a sconsigliarne l'uso per lo scorretto impiego fattone dalla dottrina, la quale ne avrebbe posto in dubbio il preciso significato. Egli afferma tuttavia che tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo « e danno luogo ad *absolutio ad instantia*, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito »).

L'opinione di ricondurre entro il concetto di « inammissibilità » i c.d. « vizi non formali » è criticata da GIANNOZZI, *Per uno studio del concetto di inefficacia processuale*, in *Studi in memoria di C. Furno*, Milano 1973, 443 nt. 8, il quale sottolinea che se è vero che così facendo è possibile cogliere la vera natura della differenza tra nullità e inammissibilità, è anche vero che si finisce per qualificare come inefficace anche l'atto nullo che, invece, non è utilizzabile in quanto tale: l'autonomia del concetto di invalidità rispetto a quelli di imperfezione e di inefficacia rappresenta invero un dato acquisito per la dottrina (spunti in tal senso in CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit., 63 ss.). Per ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino 1969, 532, il termine « inammissibilità » — con riferimento al trattamento riservato ai vizi inficianti gli atti contenenti domande giurisdizionali rivolte agli organi di giustizia tributaria — è improprio, o meglio in questi casi la nozione in argomento « coincide con quella di nullità ». È opportuno allora ricordare quanto rilevato da GIUDICEANDREA, *op. cit.*, 15-18, secondo il quale occorre distinguere tra una forma di inammissibilità propria (altrimenti detta inammissibilità-improponibilità) e una forma di inammissibilità impropria (o inammissibilità-nullità): la prima si verificherebbe solo quando lo scopo dell'atto non è più realizzabile, per cause estrinseche all'atto stesso, e la seconda sarebbe ravvisabile in relazione all'esistenza di vizi formali.

Secondo l'opinione di GIOVANARDI, *op. cit.*, 676, mentre è ben possibile che l'inammissibilità si ponga quale causa di nullità, è escluso che si possa verificare il contrario. Eppure si è avuto modo di vedere che quando l'inammissibilità discende come diretta conseguenza alla riscontrata presenza di vizi formali si è legittimamente parlato di nullità come causa della comminata « sanzione ». Comunque il pensiero del REDENTI rileva al fine di contribuire a sottolineare che è l'elemento effettuale a porsi come criterio distintivo tra le due figure in analisi.

in un altro tipo formale avente i medesimi effetti giuridici.

Tuttavia la conversione formale non integra conversione in senso proprio, piuttosto essa importa una diversa qualifica dell'atto a livello, appunto, meramente formale — qualora comunque contenga i requisiti sufficienti per produrre gli effetti voluti —, ergo non già una modifica dell'atto che ne eviti la nullità.

Questa la ragione per cui si esclude, sebbene non per dottrina pacifica (17), la riconducibilità dell'ipotesi di conversione dell'atto processuale nullo nella previsione dell'art. 156 c.p.c., che appunto

Secondo CIACCIA CAVALLARI, *op. cit.*, 191 nt. 169, la commistione di vizi idonei a determinare l'inammissibilità impedisce di unificare il fenomeno in ragione del solo elemento causale ed induce a ravvisare il dato qualificante della categoria, come *species* del *genus* invalidità, nella peculiare disciplina riconnessa alle varie situazioni che la producono.

Per LA CHINA, *Diritto processuale civile*, I, Milano 1991, 753, l'ipotesi dell'atto processuale compiuto fuori termine rifluisce nella categoria delle nullità non formali (quando la legge non preferisce altre qualifiche come inammissibilità o improcedibilità) « perché non un vizio intrinseco di forma lo vizia ed invalida, ma il contrasto tra l'atto in sé, magari perfetto e le regole processuali su una circostanza esterna ad esso pertinente qual è il tempo ».

(17) In ordine alla possibilità di estendere la disciplina codicistica dettata dagli art. 156 ss. c.p.c. ai vizi degli atti non derivanti da difetti formali si ravvisano tre ordini di pensiero. In primo luogo c'è chi nega la possibilità stessa di configurare una categoria di vizi non formali come vizi non compresi tra quelli cui si riferiscono le norme citate (MANDRIOLI, *In tema di vizi c.d. non formali degli atti processuali civili*, in *Jus*, 1966, 321; ID., *I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi*, Milano 1953, 121). In secondo luogo v'è chi opina che, in fondo, ogni imperfezione dell'atto si riflette comunque sulla sua struttura formale (FURNO, *op. cit.*, 412; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, 535). Infine un ultimo orientamento ritiene che seppure i vizi di sostanza non sembrano influire direttamente sull'atto, certamente ne inducono la nullità quando questo non abbia raggiunto lo scopo (ANDRIOLI, *Commento*, cit., 412; ZANZUCCHI, VOCI, *op. cit.*, 449; per qualche analogo riferimento cfr. GARBAGNATI, *Sull'invalidità della citazione sottoscritta dalla parte*, in *Corte Brescia*, 1949, 112 ss.).

In generale riconoscono — con diversità di sfumature — la possibilità di estendere le regole contenute negli art. 156 ss. c.p.c. ai vizi extraformali, CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma 1956, 337; LA CHINA, *op. cit.*, 750; REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, I, Milano 2000, 270; PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria. Art. 404, primo comma, c.p.c.*, Napoli 1965, 526, per il quale « la lacunosità delle disposizioni contenute negli art. 156 ss. non esclude l'ammissibilità di una loro applicazione analogica ai vizi extraformali degli atti processuali ». V. le osservazioni di ORIANI, *Nullità degli atti processuali (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma 1988, 8, secondo cui « proprio l'intento di consentire l'applicabilità di un principio fondamentale del processo civile (il principio della strumentalità delle forme allo scopo), per cui la forma è imposta non in quanto fine a sé stessa, ma in funzione del perseguimento di un certo risultato, onde il risultato conseguito in concreto rimane fermo anche quando la forma non è stata rispettata, spinge ad estendere, in linea di massima, la normativa in tema di nullità anche ai vizi non formali dell'atto ». Da ultimo, cfr. AULETTA, *Nullità e « inesistenza »*, cit., 156 ss.

Per contro, la dottrina maggioritaria nega che possa applicarsi la disciplina dettata per le nullità in quei casi in cui i difetti non sono riconducibili a vizi di forma: in tal senso, MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da E. ALLORIO, cit., I, t. 2, 1580, sulla scorta del rilievo che con l'identificare l'inidoneità della fattispecie a produrre l'effetto con l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo si determina un'inammissibile confusione tra l'effetto e lo scopo dell'atto; DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 470, secondo il quale non è che « dalla fattispecie del singolo atto processuale debbano escludersi quegli elementi (o presupposti) che riguardano la posizione del soggetto agente, e pertanto che il difetto di tali presupposti non dia luogo a nullità, in senso proprio, dell'atto: l'inapplicabilità delle regole proprie dei vizi formali significa soltanto che, in tal caso, la nullità dell'atto si riassume nella figura più generale dell'invalido esercizio del potere attinente alla costituzione stessa del processo ». Da qui, però, l'autore deduce l'impossibilità, in presenza di detti vizi, di far ricorso ai criteri del raggiungimento dello scopo, della rinnovazione dell'atto, dell'acquiescenza della parte, della conversione, ecc.: tutti criteri che avrebbero una loro ragione di essere soltanto se dettati per i vizi formali.

Sotto altro profilo lo stesso DENTI, *La giustizia civile*, Bologna 1989, 171, afferma che « ciò che impedisce di sottoporre tali vizi al trattamento delle nullità formali è il fatto che essi non sono propri soltanto del singolo atto, rispetto al quale opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma inficiano anche gli atti successivi del procedimento compiuti dal medesimo soggetto privo di capacità o di legittimazione ».

Sempre per lo stesso indirizzo, anche se sotto angolazioni a volte diverse, GRASSO, *Nullità degli*

disciplina la nullità per inosservanza di forme (nullità formale), lasciando fuori della regola espressamente sancita i vizi non formali (18).

Tuttavia, all'interno del processo, « anche i requisiti che inizialmente hanno natura non formale, finiscono — con lo svolgersi della serie degli atti — col divenire formali anch'essi, poiché quando un atto si compie senza che quello precedente abbia posseduto tutti i requisiti, si estrinseca in condizioni diverse da quelle volute dalla legge » (19).

Il problema del difetto dei presupposti dell'atto processuale, in assenza dei quali questo è

atti processuali per incompetenza del procuratore e regime delle spese, in *Riv. dir. civ.*, 1961, 314 ss.; ID., *La regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la nullità da ultra e da extrapetizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 411; FABBRINI, *Contributo allo studio dell'intervento adesivo*, Milano 1964, 203; TAVORMINA, *Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione della sentenza*, Milano 1980, 63; e, da ultimo, LUISSO, *Diritto processuale civile*, I, Milano 2000, 388, nonché MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova 2000, 297. Per altri utili spunti di riferimento in ordine al panorama dottrinale, cfr. CONSO, *Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 124 ss., e in *Studi in onore di A. Segni*, I, Milano 1967, 499 ss., in particolare 505 ss.

(18) Sui quali MANDRIOLI, *In tema di vizi c.d. non formali*, cit., 316. Per ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli 1979, 412, i c.d. « vizi di sostanza » pur non influenzando direttamente sull'atto, ne inducono nullità quando questo non abbia potuto raggiungere lo scopo. Secondo POLI, *op. cit.*, 485, « tutte le cause di invalidità devono essere ricondotte ai vizi di forma dell'atto ».

Con il termine « forma dell'atto » nel diritto processuale non ci si intende riferire ai modi con i quali deve presentarsi l'atto stesso all'esterno (c.d. « forme modali », GIUDICEANDREA, *Citazione*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, 109), bensì ai modi in cui deve presentarsi la *dichiarazione* contenuta nell'atto (c.d. « forme dichiarative »). Ecco perché nel campo del diritto processuale è invalso l'uso dell'espressione forma-contenuto, ovvero di « regolamento formale del contenuto di un atto »: l'esigenza di « arginare efficacemente le attività delle parti dentro l'ambito del rapporto processuale, imponendo per i suoi fini di giustizia un ordine razionale al loro susseguirsi, intrecciarsi, integrarsi e combinarsi » (REDENTI, *Atti processuali civili*, cit., 117) ha fatto sì che il legislatore processuale facesse largo impiego delle forme, attraverso un'incessante opera di tipizzazione degli atti. In effetti il problema della forma, così come postosi nell'ambito del processo, non ha nulla a che vedere con quello, soltanto terminologicamente analogo, proprio del diritto privato: in quest'ultima disciplina, infatti, la forma assume rilievo in relazione al *come* l'atto deve essere compiuto, mentre nel diritto processuale quando si tratta della forma si intende riferirsi a che tipo di atto si deve adottare (LA CHINA, *op. cit.*, 666). Nel sistema del diritto processuale non si fa questione, insomma, della forma di un atto come di ricerca delle modalità di compimento dello stesso, bensì di individuazione delle forme di attività, delle forme dei vari procedimenti. Rispetto alla disciplina delle forme dettata in via generale per gli atti giuridici di diritto sostanziale, quella avente ad oggetto gli atti del processo presenta una duplice peculiarità: da una parte le forme degli atti risultano più dettagliatamente regolamentate, e dall'altra alcun rilievo è apparentemente attribuito alla formazione ed alla manifestazione della volontà di colui che compie l'atto del processo: cosicché la disciplina delle forme si caratterizza per essere, appunto, disciplina del contenuto degli atti. In una, la disciplina della forma degli atti è stata dettata in modo tale che « in essa potesse essere trasfuso ed obiettato l'orientamento finalistico dei singoli atti processuali » (MANDRIOLI, *Corso*, cit., I, 385): con il rispetto della forma, pertanto, si persegue l'unico obiettivo che è alla base del processo, che è quello di consentire che il processo stesso giunga al suo naturale termine, attraverso la consecuzione di atti coordinati e legati insieme tra di loro (FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di Redenti*, I, Milano 1951, 411). Non è infine concepibile prescindere dalla forma, nell'ambito del processo, né spingersi oltre di essa, posto che la forma risponde vuoi a un criterio pratico di sufficienza e vuoi a un principio giuridico di necessità, soddisfacendoli tutti e due (p. 412).

Si tenga, infine, sempre conto, a tal proposito, dell'insegnamento di uno dei padri della scienza processuale (CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, cit., 1965, 315) secondo il quale la parola forma, nel linguaggio scientifico e giuridico, è una di quelle che presentano maggiore varietà di significati, e perciò più elevata difficoltà alla definizione del concetto che serve a dimostrare.

(19) MANDRIOLI, *op. ult. cit.*, I, 428. In argomento si vedano gli incisivi rilievi del REDENTI, *Atti processuali civili*, cit., 126, il quale è convinto che al difetto dei presupposti specifici consegua in ogni caso la nullità dell'atto posto in essere: « non è contemplato nel capo terzo neppure il difetto di presupposti specifici, dipendenti dalla situazione processuale sulla quale l'atto si innesta, come potrebbe avvenire, per esempio, se la impugnazione a una sentenza o di altro provvedimento venga proposta da chi non era processualmente parte in causa nella fase precedente (anche se sia parte in senso sostanziale del diritto o dell'azione), a meno che, ben si intende, la legge non accordi espressamente ad altri una legittimazione anomala ed eccezionale a questo effetto. Anche in questa

incapace di collocarsi nella serie procedimentale o di aprirla, sembra dunque poter refluire nell'ambito del sistema che disciplina la nullità per vizi di forma. Eppure, la differenza fondamentale tra principio di conservazione e principio di conversione è stata abilmente colta nella circostanza in ordine alla quale mentre il primo consente l'utilizzazione dell'atto adottato agli stessi effetti del corrispondente atto perfetto, il secondo favorisce il raggiungimento di effetti diversi da parte dell'atto originariamente posto in essere; cosicché l'atto, dopo la conversione, non potrà più essere considerato per quello che era, ma dovrà valutarsi per ciò che è diventato dopo l'operazione di trasformazione-sostituzione, restando soggetto alla nuova disciplina regolatrice. I principi di conservazione e di recupero (è nell'ambito di quest'ultimo che si ravvisa il fenomeno della conversione), in altri termini, si pongono su di un piano di equivalenza e non di continenza, uniti tra loro da un comune rapporto di appartenenza all'area di applicabilità del *canone generale di economia giuridica*.

Non resterebbe allora che prospettare la riconducibilità della c.d. « conversione dell'atto processuale nullo » nell'ultimo comma dell'art. 159 c.p.c., in virtù del quale: « se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo » (20).

A rigore l'art. 159 c.p.c. si sostanzia in una tipica applicazione del principio di economia processuale « *utile per inutile non vitiatur* ».

In grazia del principio di conservazione, infatti, si prevede che un atto, imperfetto relativamente all'astratto schema legale, possa tuttavia produrre alcuni effetti propri del corrispondente atto perfetto. Tale ricostruzione si attaglia tuttavia ai soli atti non frazionabili, giacché agli atti per converso scomponibili si applicherà il capoverso dell'art. 159 c.p.c.

Dunque l'art. 159, comma 3, che pure è stato da alcuni (21) interpretato quale previsione normativa di conversione legale, non va propriamente inteso come disposizione legittimante l'inserimento, nell'ambito processual-civilistico, di una fattispecie speculare a quella prevista dall'art. 1424 c.c., quanto piuttosto espressione di un più circoscritto principio di riduzione quantitativa degli effetti dell'atto nullo.

L'ultimo comma dell'art. 159 c.p.c. finisce per essere generalmente inteso come regola disciplinante il fenomeno della riduzione quantitativa degli effetti di un atto, sulla scorta del rilievo che in essa si contempla non già la produzione di effetti di un diverso atto, come avviene nel caso dell'art. 1424 c.c., bensì la realizzazione di quegli effetti, dello stesso atto, che non risultano paralizzati dalla sussistenza del vizio.

La norma non sarebbe cioè manifestazione del principio di conversione, e tuttavia costituirebbe espressione della tendenza conservativa degli atti, la quale si colloca sistematicamente accanto al primo, come momento di diversa estrinsecazione del generale canone di economia giuridica. Nell'ottica di un tale filone ermeneutico, la norma viene comunemente interpretata nel senso di ritenerla posta a presidio soltanto di un fenomeno di contrazione degli effetti in potenza producibili, in virtù del quale, qualora il vizio impedisca all'atto di scaturire un determinato effetto, e l'atto produca comunque altri effetti ai quali è idoneo, l'atto stesso rimarrà qual è, non trasformandosi in una fattispecie diversa.

ipotesi la nullità dell'atto con tutte le conseguenze che ne derivano, sarà indubbiamente rilevabile da tutte le parti e dal giudice anche d'ufficio ».

(20) La dottrina processualistica si mostra d'accordo sull'opinione espressa dai teorici dell'istituto, nel diritto sostanziale, nel senso che per essere convertibile un atto deve possedere, « così com'è », gli elementi necessari dell'atto diverso che prenderà il suo posto (SPIAZZI, *Conversione della comparsa di intervento del convenuto in comparsa di risposta sui presupposti, sua giustificazione logico-giuridica, e sue conseguenze sul piano processuale*, in *Giur. it.*, 1991, I, 9). Anche per ORIANI, *Nuova citazione*, cit., 2624, ai fini della conversione è « indispensabile la presenza degli elementi di una diversa fattispecie ».

(21) Opinano nel senso indicato nel testo REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 274, ma soprattutto D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, Torino 1957, 293 (e II, 300), nonché NOBILI, *op. cit.*, 318. Analogamente, anche se con minore convinzione, ZANZUCCHI, VOCINO, *Diritto processuale civile*, cit., 424. Decisamente favorevoli a una rivalutazione del disposto dell'art. 159 c.p.c., e, in particolare, dell'ultimo comma si mostrano: LA CHINA, *L'art. 159 codice di procedura civile: a proposito di norme meritevoli di maggior fortuna*, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 150-160; ORIANI, *Nullità degli atti*, cit., 14; ID., *Nuova citazione*, cit., 2624; ID., *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, Napoli 1977, 130 ss. e 254 ss. Da ultimo, nel tentativo di recuperare una lettura della norma nel senso di una sua concreta utilizzazione (ancorché senza accostamenti all'istituto ricavabile dall'art. 1424 c.c.), cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1999, 239.

La *ratio* dell'ultimo comma dell'art. 159, in altre parole, si rinviene in ciò: di fronte a un atto processuale invalido, e non scomponibile, la scelta tra la completa inutilizzabilità e il salvataggio o recupero dell'atto stesso non può che indirizzarsi verso la seconda soluzione, consentendo alla fattispecie in parola la produzione di tutti quegli effetti che è idonea, pur in presenza del vizio, a produrre.

Ciò non di meno, la manifesta difficoltà di individuare, nell'ambito del processo, atti scomponibili in senso stretto e atti assolutamente non scomponibili, induce a ritenere poco plausibile l'assunto posto a fondamento della tesi in questione.

Orbene, seppure il comma 3 dell'art. 159 c.p.c. possa verosimilmente rappresentare l'espressione dell'*intentio legis* di limitare quanto più possibile fenomeni di propagazione delle cause di invalidità in sede processuale, sembrerebbe quanto meno una forzatura interpretativa dedurre l'espressa previsione del meccanismo conversivo, conformemente all'uso invalso nella moderna giurisprudenza.

La dottrina maggioritaria (22) sostiene dunque — discostandosi dalla soluzione giurisprudenziale pressoché pacifica e più volte ribadita — l'impossibilità di includere l'istituto della conversione processuale, appunto di creazione giudiziale, nella previsione dell'art. 159, comma 3, c.p.c. parallelamente a quanto previsto dall'art. 1424 c.c.

L'art. 159, comma 3, in breve, sembra dunque prospettare, lo si ribadisce, una mera riduzione quantitativa (e non già qualitativa come nella previsione di cui all'art. 1424 c.c.) degli effetti dell'atto nullo, che ben si attaglia allora alla tipica ipotesi — in rassegna — di conversione dell'atto di citazione in ricorso. « L'art. 159, limitandosi a stabilire che un atto processuale, idoneo in astratto a produrre una pluralità di effetti giuridici, può in concreto produrre, anche se viziato, quei minori effetti che il vizio non preclude, sancisce quindi un fenomeno di riduzione quantitativa degli effetti dell'atto che col principio di conversione, che presuppone un mutamento qualitativo, non ha in comune che il fondamento: l'esigenza di economia giuridica » (23).

Di modo che qualora l'atto processuale affetto da nullità sia suscettibile di produrre molteplici effetti processuali, l'eventualità che parte di questi effetti non si producano a causa del vizio afferente l'atto, non implica di per sé che quest'ultimo sia inidoneo a produrre altri effetti, purché l'atto processuale viziato sia stato posto in essere in modo tale da risultare composto dal complesso degli elementi costitutivi della diversa fattispecie processuale.

Non si vede quindi come ciò possa valere a sanare la mancata realizzazione degli effetti cui l'atto processuale originario era preordinato.

Esemplificativa in tal senso si manifesta la disputa tra dottrina prevalente e giurisprudenza consolidata circa la pretesa conversione della citazione in ricorso e viceversa (24). Com'è ovvio,

(22) SALVANESCHI, *op. cit.*, 132, e autori ivi citati. Così DENTI, *Nullità degli atti processuali*, cit., 480: « come parziale nullità dell'atto deve essere intesa anche la previsione del terzo comma della norma in esame, pur se tale disposizione abbia riguardo, anziché alla struttura interna dell'atto, ai suoi effetti. Non si può parlare infatti di « conversione », in senso proprio, dell'atto processuale, poiché l'efficacia parziale dell'atto discende dalla sua parziale validità, e non dalla valutazione di una determinata fattispecie ad effetti diversi da quelli che le sono tipicamente propri, come accade nella conversione dei negozi giuridici ». Sostanzialmente nello stesso senso MONTELEONE, *op. cit.*, 309. Anche per LA CHINA, *op. ult. cit.*, 159, la disposizione in questione « induce a sceverare tra più effetti riferibili all'intero atto, o ad un suo solo elemento ». Secondo SPIAZZI, *op. cit.*, 13 nt. 23, qualora il vizio impedisca all'atto di scaturire un determinato effetto, e l'atto produca comunque altri effetti ai quali è idoneo, l'atto stesso rimane qual è e non si trasforma in una fattispecie diversa.

(23) SALVANESCHI, *op. cit.*, 132.

(24) La prima elaborazione della teoria della conversione processuale si sviluppa, come già anticipato (v. *supra*, nt. 3), in coincidenza con l'evoluzione del concetto di negozio giuridico processuale e prosegue di pari passo con l'espansione delle dottrine civilistiche sull'istituto. Entrata però in crisi la stessa categoria di negozio giuridico anche nell'ambito del diritto sostanziale, con il conseguente abbandono della parallela analisi dogmatica sul piano processuale, il fenomeno ha cessato di suscitare interesse per la dottrina, incapace di giustificarlo sulla base di principi propri della scienza processuale, non ancora giunta a sufficiente livello di autonomia metodologica e sistematica. La giurisprudenza, però, e specie con l'avvento del nuovo codice di rito, ha fatto spesso ricorso all'istituto, come precisato, pur in assenza di un preciso punto di riferimento di derivazione dogmatica.

Tutto ciò ha comportato l'arrivo di una lunga stagione di indifferenza per lo studio del fenomeno e anzi di scetticismo (se non anche di avversione) per la sua operatività: i primi teorici lo

nell'ordinamento vigente la citazione si sostanzia in atto processuale di parte, dichiarativo e recettizio, scomponibile, sul piano funzionale, in *editio actionis* e *vocatio in ius* (segue poi la notificazione, condizione essenziale e strumentale alla *vocatio*) (25). Il ricorso si atteggia altresì, al pari della citazione, quale atto del processo, ma si manifesta quale mero involucro formale dai

avevano erroneamente giustificato prendendo a prestito principi e modelli propri del diritto civile, ma che si rivelarono presto inadatti ad una trasposizione meccanica sul terreno del processo. Quella dottrina che condivideva l'applicabilità della conversione lo faceva senza eccessiva convinzione, evitando di affrontare le critiche rivoltegli contro. La giurisprudenza trattava il fenomeno con palese superficialità, tanto da alimentare più dubbi che consensi, spesso avvalendosi ancora delle antiche concezioni di base, non più utilizzabili.

Un qualche ritorno di interesse per una rivisitazione dell'istituto lo si è riscontrato per certi versi proprio negli ultimi anni, dove la dottrina si è trovata alle prese con l'estrema lentezza dei tempi di svolgimento del processo e quindi di fronte alla necessità di riscoprire quei rimedi pratici, idonei da un canto a velocizzare la procedura e dall'altro a salvare ed a conservare le attività processuali compiute, piuttosto che a distruggerle.

A fronte dunque di recenti petizioni di principio, comunque autorevoli, a favore della conversione degli atti del processo, certa dottrina ha invece posto l'accento sull'esigenza di prescindere, nello studio dell'istituto, dai caratteri del medesimo così come delineati nel diritto sostanziale: perché in caso contrario vorrebbe dire porsi « da un punto di vista di osservazione non solo rischioso, ma soprattutto destinato a restare infecondo » (così NOBILI, *op. cit.*, 317).

Ed è per questo che lo sforzo maggiore è stato quello di affrancare il ragionamento da schemi logici usuali del diritto sostanziale, e di ricercare se sussistesse una qualche norma nel codice di rito in grado di legittimare positivamente la conversione degli atti del processo, ferma restando comunque l'operatività di un generale principio di conservazione dei valori giuridici, valido, come tale, per qualsiasi branca del diritto.

A tutt'oggi manca, ad ogni buon conto, un'approfondita e rigorosa analisi del fondamento teorico e dei presupposti della conversione degli atti processuali: e ciò nonostante (quasi paradossalmente, si sarebbe tentati di dire) l'utilizzo della tecnica conversiva è sovente praticato in giurisprudenza.

(25) La dottrina più recente sottolinea il carattere di « doppia ricettività » insito nell'atto di citazione, in quanto rivolto a due distinti destinatari: da un lato il soggetto nei cui confronti l'attore vuole proporre la domanda, e cioè il convenuto, e dall'altro il soggetto al quale la domanda è rivolta, e quindi il giudice (MANDRIOLI, *op. ult. cit.*, II, 13, sulla scorta di quanto sostenuto, in generale, da REDENTI, *Atti processuali civili*, cit., 116). L'affermazione che la citazione debba considerarsi atto di parte non può ritenersi tautologica. Infatti, nel sistema processuale ricavabile dalla disciplina codicistica del 1865 la citazione era ritenuta — sempre sotto il profilo della dichiarazione in essa contenuta — atto dell'ufficiale giudiziario, compiuto pur tuttavia su istanza di parte. Del resto, anche nell'attuale ordinamento vi è un caso di atto di avvio del giudizio che taluni (GIUDICEANDREA, *op. ult. cit.*, 108) considerano non propriamente atto di parte: ed è l'ipotesi della domanda proposta oralmente (su cui cfr. ora l'art. 316 c.p.c., per il procedimento dinanzi al giudice di pace; v. anche l'art. 417, comma 3, c.p.c.). In tal caso la domanda orale deve esser trascritta in un processo verbale, e tale attività è di norma espletata dal cancelliere: ma, ove si consideri che anche qui la dichiarazione proviene indubbiamente dalla parte, e che il cancelliere assume un ruolo assimilabile a quello che riveste di norma il procuratore-difensore, non v'è motivo per escludere che l'atto di citazione, contenente la domanda proposta oralmente, appartenga alla categoria degli atti processuali compiuti dalla parte.

Il sistema della c.d. « citazione mediata », cioè quale atto dell'ufficiale giudiziario, era proprio del diritto comune (cfr. LIOTTA, *Domanda giudiziale: diritto intermedio*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano 1964, 813 ss.), del diritto austriaco, di quello ungherese, ed in parte del diritto tedesco: esso era ritenuto tecnicamente superiore a quello della citazione immediata (sul punto, cfr. *infra*, nt. 30). L'idea che aveva alimentato una tale opzione normativa risiedeva nell'opportunità che la soggezione della parte convenuta in giudizio dovesse trovare la propria fonte nell'attività dell'autorità, e non già nell'arbitrio dell'attore. Tale idea è solamente affiorata in costanza del codice attuale (v., per una sua difesa, GIULIOTTI, *È l'ufficiale giudiziario che deve indicare l'udienza di comparizione?*, in *Mon. trib.*, 1971, 811) ed immediatamente censurata con una punta di ironia (CERINO CANOVA, *Dell'introduzione della causa*, in *Commentario del Codice di procedura civile* diretto da E. ALLORIO, cit., II, t. 1, 241 nt. 16). Secondo GIUDICEANDREA, *op. ult. cit.*, 111, la notificazione della citazione è atto integrativo di quest'ultima che, a sua volta, presuppone la sopravvenienza della stessa notifica; si ha così la combinazione giuridica « integrativa » di due atti successivi: la citazione e la sua notificazione. Ciascuno di questi non esiste indipendentemente dall'altro, di talché è soltanto alla citazione notificata che debbono riferirsi la funzione e lo scopo tipici dell'atto di citazione, come modello di

contenuti più disparati, modello procedimentale inserito nella serie effettuale e concatenata degli atti per mezzo dei quali si svolge il giudizio.

Scopo dell'atto di citazione è quello di proporre una domanda giudiziale e, contestualmente, di chiamare in giudizio il convenuto affinché possa difendersi; scopo del ricorso, quale atto introduttivo di un processo, è viceversa soltanto quello di esercitare l'azione, proponendo la domanda, nella quale sono presenti esclusivamente gli elementi afferenti l'*editio actionis*. Duplici, quindi, è il risultato che notificando la citazione l'attore intende realizzare (26), giacché costui vuole da un canto domandare l'emissione di un provvedimento giurisdizionale, e dall'altro evocare in giudizio la parte contro cui quel provvedimento poi dovrà spiegare i propri effetti. In altri termini, il pieno raggiungimento dello scopo della citazione si ha con una notificazione perfetta; mentre lo scopo del ricorso (27) lo si consegue al momento del deposito presso la cancelleria del giudice, di talché, ove per tale deposito siano stabiliti termini perentori, l'osservanza degli stessi diverrà elemento determinante per il raggiungimento dello scopo e, conseguentemente per la conversione dell'un atto nell'altro (28).

Premesse le differenze costitutive e strutturali tra citazione e ricorso, certa dottrina (29)

atto del processo, posto che malgrado l'autonomia formale dei due atti si ha, sotto il profilo giuridico, un atto invero unitario. Solo con l'avvenuta notificazione, infatti, l'atto di citazione raggiunge ufficialmente il primo dei suoi due destinatari, il quale da questo momento diventa convenuto (MANDRIOLI, *op. ult. cit.*, II, 24).

(26) Solitamente la dottrina suddivide gli effetti sostanziali in tre categorie generali: la condizione minima comune alla possibilità della loro produzione è, come detto, che l'atto rechi con sé l'*editio actionis*. Detta condizione minima è anche meramente sufficiente a far spiegare gli effetti del primo tipo, ancorché si sia in presenza di una citazione invalida per vizi afferenti la *vocatio in ius*: si interrompe la prescrizione, si individua la prestazione richiesta in caso di obbligazioni alternative, si costituisce in mora il convenuto. Tali effetti prescindono dalla valida conclusione del giudizio e si producono anche in caso di sua estinzione, in quanto si ricollegano alla mera formulazione della domanda.

Gli effetti del secondo genere (c.d. « conservativi », perché volti a rendere ininfluenti fatti accaduti nel corso del processo) presuppongono una regolare proposizione della domanda (nella sua duplice essenza) e un'effettiva pendenza del processo: impediscono la decadenza ex art. 2964 c.c., impongono al convenuto in rivendica di custodire il bene oggetto del giudizio ecc.

La condizione minima di cui si diceva non è per converso sufficiente a realizzare gli effetti del terzo genere (c.d. attributivi, perché volti a far ottenere alla parte poi risultata vittoriosa gli stessi vantaggi che avrebbe conseguito se il diritto preteso gli fosse stato riconosciuto all'atto della proposizione della domanda: PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità dell'atto di citazione*, in *Foro it.*, 1991, IV, 180), i quali richiedono anche l'emissione di una pronuncia favorevole: tali effetti consistono, ad esempio, nel diritto ai frutti, all'anatocismo, alla decorrenza degli alimenti ecc.

In generale, per la produzione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale si veda l'elencazione di LIEBMAN, *op. cit.*, II, 14 ss.; per un'ulteriore ripartizione di detti effetti (in quattro gruppi) cfr. CERINO CANOVA, *op. ult. cit.*, 282 ss.

(27) CORDOPATRI, *Ricorso*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 739. Studiato nella prospettiva sua tipica, cioè quale atto procedimentale, e quindi apprezzabile soltanto se collocato all'interno della serie non interrotta di atti, il ricorso resta del tutto insensibile rispetto alla struttura e alla natura della sequenza di cui comunque prende parte, sia che promuova un processo di cassazione, ovvero inizi un procedimento cautelare, oppure dia vita ad un giudizio di lavoro. Il ricorso, dunque, astrattamente considerato, assurge a modello di atto, che necessita poi di essere completato o "arricchito" a seconda delle funzioni che sarà chiamato a svolgere: ma questa attività di integrazione non incide sulla sua natura, che rimane del tutto indifferente rispetto alla presenza di taluni elementi rispetto ad altri. Per una critica alla possibilità di concepire una categoria dei processi da ricorso, cfr. CERINO CANOVA, *op. ult. cit.*, 244.

(28) Di particolare importanza, ai fini che qui interessano (opposizione avverso ingiunzione di pagamento di canoni locativi scaduti emessa dal giudice delle locazioni proposta non già con ricorso, ma con atto di citazione), le pronunce di Cass. 24 agosto 1991 n. 9099; Cass. 22 giugno 1991 n. 7060; Cass. 9 giugno 1989 n. 2801; Cass. 6 giugno 1988 n. 3828. Sull'equipollenza tra la situazione divisata in astratto dal legislatore e quella in concreto conseguente all'atto imperfetto, cfr. POLI, *op. cit.*, 492.

(29) Il criterio di conservazione rappresenta innanzitutto un canone ermeneutico (consacrato in via generale ad esempio nell'art. 1367 c.c. per ciò che riguarda il contratto, o nell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. in relazione agli atti del processo ecc.) che attiene all'essenza stessa dell'ordinamento giuridico (il quale tende a preservarsi piuttosto che a distruggersi), e che potrebbe essere così

propende per la riconduzione della nullità dell'atto di citazione introdotto nella previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., ovverosia nell'ipotesi di raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, ancorché viziato, come causa di sanatoria.

Eppure la tesi — anche per i suesposti motivi — non convince.

L'art. 156 in effetti si sostanzia nell'espressione massima del principio di conservazione degli atti viziati nell'ordinamento processuale civile, con la previsione della sanatoria generale dei vizi esclusivamente formali degli atti il cui scopo sia stato tuttavia raggiunto.

La sanatoria per il raggiungimento dello scopo, quale corollario del principio di strumentalità delle forme, ravvisa il proprio fondamento operativo laddove ricorra il duplice presupposto dell'esistenza dell'atto in astratto idoneo a conseguire gli effetti legali, nonché del necessario combinarsi dell'atto invalido con un atto ulteriore, in vista della produzione di una fattispecie accessoria che miri alla realizzazione dell'originaria funzione cui l'atto irregolare era preordinato. Ciò che per l'appunto manca nell'ipotesi in questione.

Non convince tuttavia appieno neppure la riconduzione del fenomeno della conversione processuale nel generale principio di economia giuridica (30).

Secondo tale impostazione « l'intero sistema normativo è caratterizzato da una tendenza conservativa piuttosto che abrogativa degli atti viziati, e come un principio generale di economia giuridica informa numerosi istituti positivi » (31); riverberandosi peraltro nella tendenza giurisprudenziale ad operare una interpretazione rettificativa e conservativa degli atti viziati. Ora, atteso che « il collegamento funzionale esistente tra i vari atti del processo sarebbe causa, se non operassero meccanismi di conservazione e sanatoria degli atti invalidi, di un espandersi della nullità, atto a travolgere un insieme complesso di attività già compiutamente poste in essere dalle parti, con evidente dispendio di energia e a discapito di ogni economia giuridica » (32), sarà proprio attraverso il riferimento ai principi generali dell'ordinamento complessivamente considerato che dovranno rinvenirsi gli strumenti, sebbene non codificati, che impediscano al processo di regredire, favorendone per contro il regolare sviluppo (33).

L'esperienza concreta ha in effetti dimostrato che il legislatore e la giurisprudenza hanno spesso fatto ampio uso del principio *de quo*, e un tale dato di fatto permette attualmente di

sintetizzato: « ogni atto giuridico di significato ambiguo deve, nel dubbio, essere inteso nel suo massimo significato utile » (GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano 1988, 174; ID., *L'interpretazione del negozio giuridico*, Padova 1938, 161. Sul punto, cfr. NOBILI, *op. cit.*, 315, nonché LIEBMAN, *op. cit.*, I, 250: l'autore, con arguta similitudine, osserva che tale tentativo di isolamento è paragonabile a quello che il medico opera « con i focolai di un'epidemia »). E ancora, sul punto, cfr. POLI, *op. cit.*, 481 ss.

(30) COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, II, Padova 1980, 322 ss.: « dissimulata per lo più dietro una cortina di imprecise "ragioni" od "esigenze" di opportunità, ma non di rado qualificata dalla giurisprudenza come "principio generale" invocabile in ogni fase del processo, l'economia dei giudizi enuncia comunque una direttiva fondamentale del sistema, poiché, anche quando si combina (o si confonde) con altri principi di portata strutturale (direi, soprattutto, con quello che favorisce la pronuncia di merito a conclusione del processo), essa non perde la sua individualità e, sia pur per loro tramite, incide sensibilmente sulla disciplina dei poteri processuali, modulando in gamme di decrescente rigidità il bipolarismo fra libertà dispositiva delle parti e l'autorità del giudice nella conduzione del procedimento. La prova di tale incidenza già basterebbe, nella terminologia programmatica della Relazione sul codice vigente, a collocarla fra i "supremi principi del processo". Ma l'argomento, se porta ad escludere che l'economia di giudizio si possa sbrigativamente risolvere in una pura "regola tecnica", non legittima certo a trasformarla da "postulato politico-giudiziario", cui il legislatore rimane libero di ispirarsi, in un assioma di natura etico-giuridica o super-primaria, che a lui si imponga come valore trascendente ed assoluto. Di immanenza, dunque, è il caso di parlare, e non già di riposte pretese di trascendenza, che nel diritto costituzionale parrebbero, oltre a tutto, prive di qualsiasi credibile supporto. Ciò chiarito, non v'è da meravigliarsi che la funzione più trasparente ed intuitiva dell'economia di giudizio possa essere quella ermeneutica ».

(31) SALVANESCHI, *op. cit.*, 134.

(32) SALVANESCHI, *loc. cit.*

(33) Nel senso che la conversione processuale si fonda senza dubbio sul principio di economia, cfr. VIPIANA, *Spunti a proposito della reciproca conversione fra ricorso per ottemperanza e ricorso ordinario di mera legittimità*, in *Dir. proc. amm.*, 1990, 268 ss.

riconoscergli il carattere di principio programmatico nonché la funzione pratica di criterio orientativo a disposizione del giudice ai fini della decisione (34).

L'economia dei giudizi, in breve, si appalesa quale direttiva fondamentale del sistema, la cui funzione più trasparente ed intuitiva è senz'altro quella ermeneutica.

Percorrendo tale *iter* speculativo si giunge a constatare che il principio di economia processuale a rigore vale a legittimare la conversione degli atti non altrimenti utilizzabili (35). Il principio di economia si porrebbe qui come un valido limite alla declaratoria di nullità o di inutilizzabilità dell'atto, evitando quanto più possibile l'espulsione degli atti dal processo, nell'intento di preservare l'attività giuridica comunque svolta. Ciò tuttavia non toglie che detto principio, ancorché astrattamente in grado di giustificare la conversione degli atti processuali, non appaia però idoneo a coprire l'intera area di operatività del fenomeno, specie nelle ipotesi in cui se l'atto non venisse poi effettivamente trasformato, alla parte non sarebbe più concessa alcuna possibilità di rimediare all'errore commesso, neppure a costo di enormi sacrifici in termini di risorse e di tempo. È questo il caso dell'intervento o del deposito dell'atto (che rileva nel caso in esame) decorsi i termini perentori fissati *ex lege*.

Venendo al caso di specie, si deve premettere che il legislatore, con la novella del 1990, seppur con una tecnica legislativa lacunosa e frammentaria, rinvia — limitatamente ad alcune norme del processo del lavoro — al rito speciale delle locazioni per la disciplina delle controversie in materia di opposizione alla convalida di sfratto, *ex art. 447-bis c.p.c.*

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha stabilito che l'opposizione va proposta con ricorso da depositare in cancelleria nel termine perentorio fissato dall'art. 641 c.p.c. e, ove sia, invece, proposta con citazione, questa può produrre gli stessi effetti del ricorso a condizione che sia depositata in

(34) COMOGLIO, *op. cit.*, I, 7 ss. e 60 ss. L'autore osserva che i primi tentativi di valutare in termini economici la vicenda processuale furono condizionati dall'ideologia liberale, insofferente dell'impostazione del processo comune siccome derivante dalla tradizione canonistica: quest'ultima concezione, capovolgendo i capisaldi giuspubblicistici della tradizione romana, aveva implicato l'affermazione del carattere privatistico della finalità del processo, l'esaltazione dell'aspetto formalistico ed il dominio della scrittura e delle rigide preclusioni. L'influenza dell'ideologia liberale, per la verità, comportò una sensibilizzazione del concetto di economia soltanto in senso tecnico-processuale (con riguardo cioè allo sfruttamento più razionale degli istituti) e non anche in quello, più ampio, di conferire al giudice il potere di economizzare le attività giudiziali: e ciò sempre in una prospettiva tendenzialmente privatistica della funzione giurisdizionale.

Gli studi di MANCINI, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, II, Torino 1855, 6 ss., che denunciarono gli inconvenienti del processo comune, macchinoso e assai costoso, e quelli di PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, t. 1, Torino 1864, 6 ss., il quale esaltava i vantaggi tecnici di un processo spedito ed economico, rappresentano meri tentativi volti ad individuare nel concreto strumenti idonei a imprimere celerità ai tempi processuali piuttosto che a ribaltare la concezione privatistica delle finalità processuali. Solo con la fine del secolo diciannovesimo iniziò a farsi strada l'idea di una correlazione tra il principio di economia e la natura pubblicistica delle finalità processuali, dapprima con affermazioni saltuarie e poco convincenti (l'esigenza di economia, anche se vista dalla parte dell'utente del processo, e cioè del cittadino, veniva ricondotta sempre all'interesse dello Stato di evitare inutile dispendio di attività e quindi di risorse finanziarie), e poi con prese di coscienza via via più incisive. Fu CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1928, 677-692, il primo in Italia a considerare il principio del minimo mezzo anche dal punto di vista dei poteri attribuiti al giudice come organo dello Stato. L'autore, comunque, riteneva che il bisogno di economia costituisse un imperativo talmente elementare, in relazione agli scopi del processo, da considerarsi uno dei principi generali dell'ordinamento (p. 133). Il suo tentativo di individuare nel principio di economia un canone imprescindibile di ermeneutica delle norme processuali rappresenta però il momento decisivo che ha consentito al concetto di essere modernamente inteso come un indefettibile principio generale di interpretazione della realtà posta a base della intera vicenda processuale.

I fattori storici che favorirono l'evoluzione del pensiero chiovendiano e l'accoglimento del tracciato orientamento sono agevolmente individuabili nel mutato apprezzamento della natura della funzione giurisdizionale e nella riconosciuta strumentalità delle forme in rapporto agli scopi del processo. Sul tema, cfr. Cass. 21 febbraio 1990 n. 1292 in questa *Rivista*, 1990, I, 1214, con nota di MURRA, *Su un caso di competenza sopravvenuta*.

(35) Che la conversione fosse un'applicazione particolare del principio di economia giuridica fu conclusione cui pervenne agevolmente anche lo stesso FERRARA, *Sulla conversione del negozio giuridico processuale*, cit., 37.

cancelleria nel termine anzidetto, mentre a nulla rileva l'antiorità della notifica (costituendosi il rapporto con il deposito). Il principio oggi ribadito è corroborato da numerosi precedenti giurisprudenziali (36).

La Corte ha affermato ancora: « nella fattispecie qui ricorrente [...] per effetto dell'opposizione il processo di ingiunzione si trasforma in processo con cognizione ordinaria e non vi sono ragioni per applicare a tale processo rito diverso da quello speciale della locazione [...]; rito che realizza l'accelerazione del processo attraverso [...] la sostituzione del potere del giudice a quello della parte di determinare i tempi di introduzione della lite, la concentrazione della trattazione e l'immediatezza della pronuncia ».

Lo scopo del ricorso nel procedimento in materia locatizia è infatti esplicitato altresì da pacifica dottrina, che afferma: « nel processo del lavoro si vuole un immediato contatto del giudice con la realtà del processo [...]; ne dovrebbe derivare la nullità della citazione ex art. 156, comma 2, salvo poi ammettere una sanatoria ex art. 156, comma ult., o una riduzione quantitativa degli effetti ex art. 159, comma ult., alla sola *editio actionis* » (37).

Orbene, appurato che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di canoni locativi scaduti andava inoltrata con ricorso da depositare entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., e precisato che tutto ciò si giustifica con l'intento del legislatore del 1990 di realizzare nella fattispecie un immediato contatto del giudice con la causa, si ravvisa qui l'esigenza di individuare il presupposto normativo in virtù del quale l'eventuale atto di citazione proposto dalla parte possa legittimamente convertirsi in ricorso.

Sul punto la giurisprudenza — anche risalente — appare, come anticipato, concorde, benché manchi di individuarne *ex professo* il presupposto positivo.

Al di là del rinvenimento della disposizione normativa cogente in materia di conversione dell'atto processuale nullo, di volta in volta individuato dalla dottrina nell'estensione analogica dell'art. 1424 c.c. disciplinante la conversione negoziale; nell'art. 156 c.p.c. relativamente al principio di conservazione degli atti processuali; nel generale principio di economia dei mezzi giuridici (per il raggiungimento del massimo risultato con il minimo mezzo); ovvero nel comma 3 dell'art. 159, che piuttosto integra però un'ipotesi di mera riduzione degli effetti dell'atto processuale; va precisato che presupposti ineludibili per l'operatività della conversione processuale sono *in primis* l'inidoneità dell'atto ad inserirsi validamente nella serie effettuale che dà vita al processo; in subordine l'istanza della parte che ha introdotto l'atto inidoneo a produrre l'effetto tipico; infine l'oggettivo riscontro della suscettibilità dell'atto a produrre altri effetti rispetto a quelli suoi tipici, anche solo parzialmente.

Concretamente il fenomeno conversivo, in sede processuale, si giustifica solo ed esclusivamente laddove l'atto originariamente inidoneo al raggiungimento del proprio scopo presenti comunque al suo interno fattori strutturali tali da poter far individuare un'ulteriore realtà giuridica, idonea a conseguire un qualche risultato equiparabile a quello *ab origine* avuto di mira con l'atto controverso, di talché l'attività rimessa al giudice non può che limitarsi all'accertamento dell'avvenuto trapasso da un atto ad un altro, non comportando alcuna esplicazione del potere giudiziale di integrazione della fattispecie.

Tutto ciò in ragione della rigida tipicità funzionale degli atti del processo, che — come tale — implica *de plano* la necessaria equivalenza dei medesimi ai fini del raggiungimento dello scopo perseguito.

Ma, come già visto e argomentato, nelle ipotesi in cui la giurisprudenza è solita applicare la disciplina della conversione si verte in realtà non già in casi di trasformazione di un atto invalido, o comunque inefficace, in un altro valido, bensì in vicende caratterizzate da fenomeni di riduzione o di contrazione degli effetti dell'unico atto in gioco: in una parola, mentre la conversione implica uno scarto qualitativo tra l'atto adottato e quello subentrante, in alcune delle ipotesi affrontate dalla giurisprudenza (conversione dell'atto di citazione in ricorso) si è verificato solo un mutamento di ordine meramente quantitativo. Ed è proprio questo il caso che qui ricorre.

Sebbene, infatti, apprezzabili e lungimiranti si rivelino gli sforzi della moderna dottrina, laddove essa enuclea dal principio di economia processuale di portata globale il fondamento positivo della prospettata conversione processuale, nell'ipotesi in commento dovrà, si crede, farsi necessa-

(36) Sulla tempestività del deposito cfr. Cass. 2 agosto 2000 n. 10127; Cass. 15 dicembre 1999 n. 14113; Cass. 15 ottobre 1992 n. 11318; Cass. 14 marzo 1991 n. 2714.

(37) ORIANI, *Nullità degli atti processuali*, cit., 15.

riamente ricorso alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 159 c.p.c., con le implicazioni sopra analizzate.

Ma non è tutto.

Benché sia innegabile che nella « conversione » dell'atto di citazione in ricorso si realizzi anche un diverso modo di introduzione del processo (38) — in vista dell'adozione di un atto non previsto *ex lege* — e solo in prosieguo (con lo stralcio degli elementi strutturali superflui) si perfezioni la fattispecie normativa con l'utilizzazione dell'atto a ciò idoneo, questo non toglie, tuttavia, che il pur tempestivo deposito della velina riccisamente non possa ritenersi equivalente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Integrando infatti la velina una mera copia informale dell'atto di citazione (pur « assimilabile », quest'ultimo, al ricorso, se depositato nel rispetto dei termini legali perentori), essa non può dirsi *in radice* suscettibile di interrompere il termine di decadenza, neppure in base al generale principio di conservazione degli atti processuali.

Proprio in proposito prende nettamente posizione la Suprema Corte, in tal modo superando altresì le teorizzazioni in materia di conversione dell'atto processuale nullo *suesposte*, non essendo *tout court* passibile di conversione (né di sanatoria) l'atto inesistente.

STELLA MINETOLA - RODOLFO MURRA

(38) Ipotesi di mutamento allora non solo e non tanto quantitativo, sibbene qualitativo, poiché da un atto se ne ricava indubbiamente un altro, autonomo, diverso per morfologia e, per certi versi, anche per funzionalità, in virtù della contrazione naturale degli effetti in potenza producibili.
